

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09/01/2020) 19-02-2020, n. 6560

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano - Presidente -

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere -

Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 30/09/2019 del Tribunale di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze impugna per cassazione la ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Firenze, investito ai sensi dell'art. 558 c.p.p., non ha convalidato l'arresto in flagranza eseguito dalla p.g. nei confronti di (OMISSIS) per il reato di

resistenza a pubblico ufficiale, al quale applicava, su richiesta del P.M., la misura cautelare dell'obbligo di dimora per il reato di ricettazione.

Secondo il Giudice del merito, l'arresto non era stato adottato legittimamente dalla p.g., in quanto l'indagato, a bordo di una autovettura, risultata oggetto di furto, si era soltanto dato alla fuga per sottrarsi al controllo su strada disposto dai Carabinieri, imboccando a forte velocità le stradine di (OMISSIS), di cui una anche contromano, e perdendo il controllo dell'auto rovesciandosi sul marciapiedi, ma non esponendo gli utenti della strada e gli agenti posti al suo inseguimento a pericolo.

Deduce i motivi di annullamento, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.: vizio di motivazione e violazione di legge (l'ordinanza, che pur descrive le modalità pericolose della condotta posta in essere dall'arrestato - alta velocità, guida contromano, ribaltamento dell'auto nei pressi di un marciapiede - non considera altresì le circostanze indicate nel verbale di arresto che danno atto della pericolosità della fuga del predetto - manovre pericolose per far perdere le sue tracce; ribaltamento dell'auto da lui condotta presso una pasticceria dove era presenti numerosi avventori; in tal modo la ordinanza impugnata non ha fatto un corretto governo dei principi di legittimità in tema di resistenza a pubblico ufficiale e è viziata anche nella motivazione, in quanto manifestamente illogica e contraddittoria).

2. Il ricorso è fondato per quanto di seguito precisato.

2.1. Va premesso che, in sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto, possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente all'affermazione della responsabilità penale (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071).

Ebbene, limitando il controllo di legittimità al testo dell'ordinanza impugnata, la stessa appare effettivamente sostenuta da una motivazione censurabile, in quanto, pur dando atto dei principi di diritto in materia e delle modalità pericolose della condotta tenuta dall'arrestato, ha escluso apoditticamente che quest'ultima configurasse il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Va rammentato che è sufficiente ad integrare l'elemento materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale una condotta di guida pericolosa, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, che ponga deliberatamente in pericolo l'incolumità personale degli inseguitori e degli altri utenti della strada (tra tante, Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 2771370).

Le manovre devono in definitiva denotare la precisa volontà di opporre una resistenza positiva ed illegittima, quali sono quelle dirette a paralizzare od ostacolare l'attività degli agenti (come il percorrere tratti di strada in senso vietato).

Nella specie, come esattamente ha evidenziato il ricorrente, la stessa ordinanza dava atto di modalità di fuga che, valutate secondo un giudizio ex ante, risultavano obiettivamente pericolose, tenuto conto anche delle circostanze di tempo e di luogo, per gli agenti posti all'inseguimento e per gli altri utenti della strada, essendo invece irrilevante che nessun effetto lesivo si sia verificato in concreto.

2.2. L'ordinanza impugnata va quindi annullata.

L'annullamento va disposto "senza rinvio", sul rilievo che il ricorso ha ad oggetto una fase del procedimento ormai perentoria e concerne esclusivamente la valutazione circa la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ragioni per le quali l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (tra tante, Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perchè l'arresto è stato legittimamente eseguito.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020